



DETERMINAZIONE N. **216** DEL - 1 AGO. 2023

OGGETTO: DIPENDENTE DOTT.SSA MARIA TERESA MONOPOLI. Concessione periodo di aspettativa non retribuita per motivi personali ex art. 39 C.C.N.L. Comparto "*Funzioni Locali*" - Triennio 2016-2018 sottoscritto il 21.05.2018, nell'osservanza della disciplina da ultimo recata dal C.C.N.L. Comparto "*Funzioni Locali*" - Triennio 2019-2021 sottoscritto il 16.11.2022, per il periodo dal 2 Agosto 2023 all'8 Settembre 2023.

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE GESTIONE FINANZIARIA PROVVEDITORATO E PERSONALE**

- CON I POTERI conferiti dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. contenente "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i., relativa al "*Riordinamento delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura*";
- VISTO il Decreto Legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 di "*Riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura*";
- VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 recante la "*Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*";
- VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- VISTA la Deliberazione n. 43 del 14.04.2015 con la quale la Giunta camerale ha adottato la nuova struttura organizzativa dell'Ente camerale, confermata con Deliberazione di Giunta n. 84 del 25.07.2019;
- VISTA la Deliberazione n. 46 del 04.06.2020 con la quale la Giunta camerale ha conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale dell'Area organizzativa "*Settore Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale*";
- VISTO l'art. 39, comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018 Comparto "*Funzioni Locali*" - Triennio 2016-2018 sottoscritto il 21.05.2018 ai sensi del quale "*al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminata, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa*



per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio";

- VISTO, altresì, il C.C.N.L. Comparto "Funzioni Locali" - Triennio 2019-2021 sottoscritto il 16.11.2022;
- 1. VISTA la lettera pervenuta in data 25 luglio 2023 (acquisita agli atti con protocollo n. 79185 di pari data), con la quale la dipendente Dott.ssa Maria Teresa Monopoli - in servizio con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con inquadramento in categoria D3 posizione di sviluppo economico D6, titolare di P.O. "Staff di Presidenza e di Direzione" nell'ambito del Settore " *Staff e Promozione Segreteria Generale*" - ha chiesto la concessione di un periodo di aspettativa non retribuita per motivi personali ai sensi dell'art. 39 C.C.N.L. Comparto "Funzioni Locali" - Triennio 2016-2018 sottoscritto il 21.05.2018, nell'osservanza della disciplina da ultimo recata dal C.C.N.L. Comparto "Funzioni Locali" - Triennio 2019-2021 sottoscritto il 16.11.2022, dal 2 Agosto 2023 all'8 Settembre 2023, per un totale di n. 38 giorni;
- TENUTO CONTO che nel triennio precedente la predetta istanza la dipendente ha usufruito di analogo periodo di aspettativa non retribuita nel periodo dal 03 al 31 agosto 2020 per un totale di 29 giorni, e dal 23 maggio al 15 settembre 2022 per un totale di 116 giorni e che, cumulando il predetto periodo con quello oggetto dell'odierna richiesta (n. 38 giorni), non risulta superato il limite fissato dal citato art. 39 comma 1 del C.C.N.L. Comparto " *Funzioni Locali*" del 21 maggio 2018 che prevede una durata massima complessiva di sospensione del rapporto di lavoro di dodici mesi in un triennio;
- CONSIDERATO che l'eventuale malattia insorta durante il periodo di aspettativa per motivi personali non interrompe l'aspettativa medesima (anche se dovesse dar luogo a ricovero ospedaliero) e che, qualora durante il periodo di sospensione vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, questa Amministrazione può invitare la dipendente a riprendere servizio con un congruo termine di preavviso;
- CONSIDERATO altresì che durante il periodo di aspettativa trova applicazione la vigente normativa in materia di incompatibilità, divieto di cumulo di impieghi e incarichi di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- TENUTO CONTO che durante il periodo di aspettativa non spetta alcuna retribuzione e che il periodo di sospensione del rapporto di lavoro non è computato ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, interrompe l'anzianità di servizio e non è utile ai fini della maturazione dei giorni di congedo ordinario, della progressione economica e della tredicesima mensilità;
- PRESO ATTO che la Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo, Dirigente ad interim del Settore " *Staff e Promozione, Segreteria Generale* " cui la dipendente è attualmente assegnata -



svolta la verifica in ordine alla ricaduta sulla efficienza ed efficacia dell'attività del Settore stesso nel caso di concessione della sospensione *de qua* - risulta favorevole all'accoglimento della richiesta della dipendente di usufruire del periodo di aspettativa per il periodo dal 2 Agosto 2023 all'8 settembre 2023;

- VISTA l'autorizzazione acquisita in atti della Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo, in qualità di Segretario Generale dell'Ente in carica alla data di proposizione della domanda;

DETERMINA

per le motivazioni di cui al preambolo del presente provvedimento, che qui devono intendersi integralmente riportate e confermate:

1. di accogliere l'istanza della dipendente Dott.ssa Maria Teresa Monopoli - acquisita agli atti con protocollo n. 79185 del 25 luglio 2023 - per la concessione di un periodo di aspettativa senza assegni per motivi personali dal 2 Agosto 2023 all'8 settembre 2023, per un totale di n. 38 giorni;
2. di collocare, pertanto, la sunnominata Dott.ssa Maria Teresa Monopoli in aspettativa non retribuita dal 2 Agosto 2023 all'8 settembre 2023, per la durata complessiva di n. 38 giorni;
3. di dare atto, ai sensi dell'art. 39 del C.C.N.L. del "*Comparto Funzioni Locali*" - Triennio 2016-2018 sottoscritto il 21.05.2018 e del C.C.N.L. Comparto "*Funzioni Locali*" - Triennio 2019-2021 sottoscritto il 16.11.2022, che l'aspettativa concessa per motivi personali (o di famiglia) è senza retribuzione e che il periodo di sospensione del rapporto di lavoro non è computato ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, che interrompe l'anzianità di servizio e non è utile ai fini della maturazione dei giorni di congedo ordinario, della progressione economica e della tredicesima mensilità;
4. di notificare copia del presente provvedimento al Servizio Gestione delle Risorse Umane per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE
Dott. MICHELE LAGIOIA